*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 150

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

**Roma - Giovedì, 1° giugno 1978**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Toscana

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1978, n. **227.**

**Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le tabelle *B*, *C* e *D* relative alle piante organiche dei magistrati, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Riconosciuta la urgente necessità di aumentare gli organici dei magistrati dei tribunali di Bologna, Firenze e Torino rispettivamente nel numero di due, otto e cinque unità, quelli delle procure della Repubblica di Firenze, Roma e Torino nel numero di due unità ciascuna e di una unità quello della procura della Repubblica di Bologna, per adeguarli all'aumentato carico di lavoro che grava sui detti uffici;

Constatato che in ordine al reperimento dei posti occorrenti si palesa indispensabile ridurre di due unità la pianta organica della corte di appello di Lecce e di una unità ciascuna quelle delle corti di appello di Ancona, Bari, Caltanissetta, L'Aquila, Messina, Napoli, Palermo, Perugia e Potenza, dei tribunali di Ascoli Piceno, Agrigento, Avellino, Benevento, Lecce e Potenza e delle preture di Bologna, Bergamo e Biella;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 22 marzo 1978;

Ritenuto peraltro, che non può seguirsi la proposta dello stesso Consiglio superiore della magistratura in ordine al reperimento delle unità presso la corte di appello di Cagliari e la sezione di corte di appello di Campobasso, poiché a seguito di una più attenta valutazione delle esigenze e tenuto conto degli indici di lavoro, appare più opportuno ridurre gli organici dei magistrati presso le preture di Bari e Venezia;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, **n. 1;**

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *B*, *C* e *D* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali e procure della Repubblica ed alle preture, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1978

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *maggio* 1978
*Registro n.* 14 *Giustizia, foglio n.* 83

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

| SEDI | MAGISTRATI GIUDICANTI | | | PUBBLICO MINISTERO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Presidente | Presidenti di sezione | Consiglieri | Procuratore generale | Avvocato generale | Sostituti procuratori generali |
| (*Omissis*) | | | | | | |
| Ancona | 1 | 3 | 11 | 1 | — | 2 |
| Bari | 1 | 6 | 28 | 1 | 1 | 6 |
| Caltanissetta | 1 | 3 | 9 | 1 | — | 2 |
| L'Aquila | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Lecce | 1 | 5 | 22 | 1 | — | 4 |
| Messina | 1 | 4 | 16 | 1 | — | 3 |
| Napoli | 1 | 19 | 86 | 1 | 1 | 19 |
| Palermo | 1 | 11 | 38 | 1 | 1 | 10 |
| Perugia | 1 | 3 | 8 | 1 | — | 2 |
| Potenza | 1 | 3 | 9 | 1 | — | 2 |

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA *B*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

| SEDI | Magistrati giudicanti | | | | | Pubblico ministero | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Presidente | Presidenti di sezione | Consiglieri istruttori | Consiglieri istruttori aggiunti | Giudici | Procuratore della Repubblica | Procuratori aggiunti della Repubblica | Sostituti procuratori della Repubblica |
| (*Omissis*) | | | | | | | | |
| Agrigento | 1 | 3 | — | — | 13 | 1 | — | 4 |
| Ascoli Piceno | 1 | 1 | — | — | 7 | 1 | — | 1 |
| Avellino | 1 | 2 | — | — | 15 | 1 | — | 3 |
| Benevento | 1 | 2 | — | — | 12 | 1 | — | 3 |
| Bologna | 1 | 7 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 10 |
| Firenze | 1 | 6 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 12 |
| Lecce | 1 | 6 | — | — | 30 | 1 | — | 6 |
| Potenza | 1 | 2 | — | — | 10 | 1 | — | 3 |
| Roma | 1 | 33 | 1 | 1 | 222 | 1 | 2 | 52 |
| Torino | 1 | 13 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 22 |

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
BONIFACIO

TABELLA *C*

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

| SEDI | Magistrati di appello in funzioni di pretore | Magistrati di tribunale aggiunti giudiziari ed uditori in funzioni di pretore |
|---|---|---|
| (*Omissis*) | | |
| Bari | 3 | 18 |
| Bergamo | 1 | 10 |
| Biella | — | 5 |
| Bologna | 3 | 19 |
| Venezia | 1 | 7 |

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1978.

**Sostituzione di un componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella predetta regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1948, con cui è stato costituito il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1976, con il quale il prefetto dott. Antonio Rizzo venne nominato, a decorrere dal 20 marzo 1976, componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana del prefetto dottor Francesco Bruno in sostituzione del prefetto dottor Antonio Rizzo, collocato a riposo;

Sentito il presidente della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1978, il prefetto dottor Francesco Bruno è nominato componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sostituzione del prefetto dottor Antonio Rizzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1978*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 328*

(4419)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 1978.

**Sostituzione di un componente della commissione tecnica di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1977, con il quale si è proceduto alla costituzione della commissione tecnica di cui all'art. 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che il dott. Vincenzo Caianiello, designato dal Consiglio dei Ministri, ha presentato le dimissioni da componente della commissione tecnica anzidetta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Caianiello da componente della commissione tecnica stessa;

Vista la designazione effettuata dal Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Eugenio Cannada Bartoli, designato dal Consiglio dei Ministri, è nominato componente della commissione tecnica di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in sostituzione del dott. Vincenzo Caianiello, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

*Il Presidente*: ANDREOTTI

**(4556)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1978.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota n. 1442 del 6 marzo 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Asti fa presente la necessità di sostituire, in seno alla commissione predetta, il rappresentante dell'unione provinciale commercianti, sig. Piero Ferrero, dimissionario, con il signor Edoardo Gerbi;

Decreta:

Il sig. Edoardo Gerbi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Asti, quale rappresentante dell'unione provinciale commercianti, in sostituzione del sig. Piero Ferrero, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4360)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1978.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota n. 6190 del 10 marzo 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della Federazione provinciale coltivatori diretti sig. Alfredo Capecchi, dimissionario, con il sig. Armando Baldini;

Decreta:

Il sig. Armando Baldini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna, quale rappresentante della Federazione provinciale coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Alfredo Capecchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4362)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1978.

**Maggiorazione della misura della indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1978.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1977, con il quale venne determinata, ai sensi dell'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, la misura dell'indennità integrativa speciale mensile a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1977;

Visto l'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, che ha tra l'altro fissato nuovi criteri per la determinazione della predetta indennità integrativa ai fini dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 5568 di protocollo del 15 marzo 1978 dalla quale risulta che l'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile nei settori dell'industria e del commercio, calcolato per il periodo compreso tra il 1° novembre 1976 ed il 31 ottobre 1977, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1976 considerato uguale a 100, comporta un aumento di 17 punti di contingenza;

Ritenuto che in relazione al suindicato aumento di 17 punti di contingenza occorre maggiorare, per l'anno 1978, l'indennità integrativa speciale secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della surriferita legge 29 novembre 1977, n. 875;

Considerato che per ogni punto di variazione in aumento l'indennità integrativa speciale mensile deve essere elevata, per i titolari di trattamento pensionistico di guerra aventi diritto all'indennità medesima, degli importi che, con riferimento alla decorrenza 1° gen-

naio 1978, sono stati stabiliti, per le varie categorie di beneficiari, dal citato art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1978 l'indennità integrativa speciale mensile a favore dei pensionati di guerra è maggiorata come segue:

per gli invalidi di guerra ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità: L. 13.600;

per i restanti invalidi:

| | |
|---|---|
| 2ª categoria | L. 12.240 |
| 3ª categoria | » 10.880 |
| 4ª categoria | » 9.520 |
| 5ª categoria | » 8.160 |
| 6ª categoria | » 6.800 |
| 7ª categoria | » 5.440 |
| 8ª categoria | » 4.080 |

per i titolari di trattamento pensionistico indiretto di cui alle tabelle G, I, M, O, S, T e L annesse alla legge 29 novembre 1977, n. 875:

| | |
|---|---|
| tabelle G e I | L. 13.005 |
| tabelle M e O | » 8.347 |
| tabelle S e T | » 4.964 |
| tabella L | » 6.630 |

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1978*
*Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 43*

**(4411)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1978.

**Seconda variazione al bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1977-78.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418, che modifica e integra la legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1977, con il quale sono state elevate le misure delle retribuzioni da corrispondere al personale istruttore ed ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in tema di addestramento e formazione professionale, in relazione al quale la regione stessa non partecipa alla ripartizione delle disponibilità finanziarie del F.A.P.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, in relazione al quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate per il territorio della Sardegna alla regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il quale le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente, al capo V, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle residue funzioni amministrative dello Stato in tema di istruzione professionale ed artigiana, con decorrenza dal 1° gennaio 1978;

Considerata la necessità di modificare la denominazione di un capitolo di spesa affinché risulti aderente alle disposizioni di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1977, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1977-78;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1977, con il quale sono state apportate alcune variazioni allo stato di previsione predetto;

Accertata un'entrata di circa L. 19.000.000, a titolo di ammende per infrazioni alle disposizioni sull'apprendistato le quali, a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, debbono essere destinate alle provvidenze in favore dell'apprendistato stesso;

Considerato che lo stanziamento del capitolo di bilancio destinato alla istituzione dei cantieri nelle regioni a statuto speciale si presenta deficitario in relazione alle necessità presentatesi successivamente alla variazione del bilancio di previsione predetta, per cui si rende necessaria la sua integrazione, utilizzando disponibilità finanziarie di altri capitoli di spesa, il cui stanziamento è risultato esuberante rispetto alle reali necessità;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del capitolo di spesa 5201 dello stato di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1977-78 è integrata, in finale, con la seguente indicazione: « nonché ai sensi dell'art. 36, capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

## Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio finanziario 1977-78, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE I. — ENTRATE

*In aumento*:

Cap. 1062. — Ammende a carico dei datori di lavoro ed imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . . . L. 19.000.000

Totale aumento entrate . . . L. 19.000.000

PARTE II. — SPESE

*In diminuzione*:

Cap. 1031. — Spese relative all'amministrazione del F.A.P.L. Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il F.A.P.L. è stato costituito L. 150.000.000

Cap. 5121. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento, per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al 1° gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) . » 200.000.000

Cap. 5251. — Disponibilità finanziarie destinate ad essere ripartite secondo i parametri di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonchè secondo la loro destinazione specifica ove questa venga espressamente indicata nelle disposizioni legislative fonti delle relative entrate, per interventi diretti nelle regioni a statuto speciale e per interventi indiretti — mediante erogazione di contributi — nelle regioni a statuto ordinario ed in quelle autonome a statuto speciale . » 47.955.750.000

Totale diminuzione delle spese . . L. 48.305.750.000

Totale disponibilità finanziarie L. 48.324.750.000

*In aumento*:

Cap. 5151. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati . . . . . . . . L. 160.000.000

Cap. 5152. — Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*), della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici ed indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424) » 3.007.155.400

Cap. 5154. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) » 21.800.000

Cap. 5155. — Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori, capi intermedi di aziende, sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato, conduzione impianti termici, minorati fisici, disadattati sociali, ecc. . » 120.000.000

Cap. 5157. — Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*), della legge 4 maggio 1951, n. 456) . . . » 200.000.000

Cap. 5159. — Spese per il trattamento economico estivo — a norma dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, integrato dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35 — del personale istruttore impegnato in attività formative finanziate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . . . L. 550.000.000

Cap. 5161. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento nelle regioni a statuto speciale, anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) » 350.000.000

Cap. 5171. — Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti . . » 101.656.800

Cap. 5172. — Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti . . . » 6.000.000

Cap. 5181. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi partecipanti a corsi istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articoli 23 e 24) . . . . » 16.786.000

Cap. 5190. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per gli scopi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per la Sardegna e di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il Friuli-Venezia Giulia . . . . . . » 3.549.239.775

Cap. 5191. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1125) . . . . » 18.675.000

Cap. 5194. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118) . . . . . . . . . . » 14.379.750

Cap. 5195. — Contributi alle regioni autonome a statuto speciale della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . . . . . . . » 1.419.300

Cap. 5201. — Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto . . . . . . . . » 39.820.854.825

Cap. 5202. — Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . . . . . . . » 209.525.000

Cap. 5205. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (legge 30 marzo 1971, n. 118) . . » 161.334.250

| | |
|---|---|
| Cap. 5206. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*), della legge 19 gennaio 1955, n. 25) | L. 15.923.900 |
| Totale a pareggio delle spese | L. 48.324.750.000 |

Roma, addì 20 aprile 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(4382)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1978.

**Modificazione al decreto ministeriale 11 dicembre 1972 concernente la conservazione in purezza di due varietà di frumento duro iscritte nei registri delle varietà.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 20 febbraio 1973, con il quale la responsabilità della conservazione in purezza delle varietà di frumento duro « Capeiti 8 » e « Patrizio 6 » è stata attribuita alla S.I.S. foraggera Società italiana sementi di Bologna;

Viste le domande in data 16 maggio 1977 con le quali la stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia, con sede in Caltagirone, ha chiesto di poter ottenere il riconoscimento della conservazione in purezza delle predette varietà di frumento, assumendone la responsabilità;

Sentito il parere della commissione sementi espresso nella riunione del 19 maggio 1977;

Ritenuto di accogliere le predette richieste, modificando il decreto ministeriale 11 dicembre 1972;

Decreta:

*Articolo unico*

La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà di frumento duro « Capeiti 8 » e « Patrizio 6 » è attribuita alla stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia, con sede in Caltagirone.

Roma, addì 20 aprile 1978

*Il Ministro*: MARCORA

(3570)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1978.

**Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1977, con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1978 di una maggiore dilazione sino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

**Art. 1.**

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge in premessa, il saggio di interesse che gli operatori, ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste, devono corrispondere per il periodo di dilazione successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 12,50 per cento annuo. Tale saggio sarà applicato dal 28 aprile 1978.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 27 aprile 1978

*Il Ministro*: MALFATTI

(4433)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

**Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Campobasso ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali e commerciali operanti nella provincia di Campobasso, è determinato come segue:

L. 40 per il primo piatto;

L. 80 per il secondo piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1978

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

**(4363)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1978.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa So.Co.L. - Società cooperativa laterizi a r.l., in Uzzano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 22 febbraio 1978 nei confronti della cooperativa So.Co.L. - Società cooperativa laterizi a r.l., con sede in Santa Lucia Uzzano, comune di Uzzano (Pistoia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa So.Co.L. - Società cooperativa laterizi a r.l., con sede in Santa Lucia Uzzano, comune di Uzzano (Pistoia), costituita per rogito notaio Carlo Bellandi in data 10 giugno 1968, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Di Berardino Giangastone ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(3994)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1978.

**Sostituzione di un membro del comitato tecnico consultivo per l'esame di problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane.**

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 20 aprile 1971, con il quale è stato istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173, del 3 luglio 1976, con il quale si è provveduto alla ricomposizione del comitato, a seguito della decadenza dei membri per trascorso biennio di durata della carica;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 ottobre 1977, con il quale è stato nominato rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero in seno al predetto comitato il dott. Francesco Saverio Quadrio;

Visto il telex n. 604612 del 12 aprile 1978, con il quale l'Istituto nazionale per il commercio estero designa, quale proprio rappresentante in seno al comitato il dott. Vittorio Sbarbaro, in sostituzione del dott. Francesco Saverio Quadrio;

Considerata la necessità di provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

**Art. 1.**

Il dott. Vittorio Sbarbaro è nominato membro del comitato tecnico consultivo per l'esame dei problemi connessi allo sviluppo delle esportazioni italiane, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Francesco Saverio Quadrio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1978

*Il Ministro*: OSSOLA

**(4074)**

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1978.

**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige;

Vista la nota n. 448/15 del 7 marzo 1978, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il sig. Carlo Trentini in sostituzione del signor Walter Micheli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Carlo Trentini è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Walter Micheli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1978

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

*Il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(4357)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1978.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo dei Giovi a r.l., in Ospitaletto di Cormano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria del 24 gennaio 1978 effettuata alla Società cooperativa di consumo dei Giovi a r.l., con sede in Ospitaletto di Cormano (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo dei Giovi a r.l., con sede in Ospitaletto di Cormano (Milano), costituita per rogito notaio dott. Tanzi di Milano in data 2 ottobre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Ambrosoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1978

*Il Ministro:* SCOTTI

(4223)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

**Proroga dal 1° aprile al 26 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e di Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e di Settimo Torinese (Torino) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata dal 1° aprile al 26 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Torino e di Settimo Torinese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

*Il Ministro:* SCOTTI

(4429)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

**Proroga dal 1° aprile al 26 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Piacenza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Piacenza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata dal 1° aprile al 26 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4432)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

**Proroga dal 1° aprile al 26 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata dal 1° aprile al 26 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4428)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

**Proroga dal 1° aprile al 26 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Alessandria della S.p.a.

Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata dal 1° aprile al 26 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Alessandria.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4430)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

**Proroga dal 1° aprile al 26 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Pavia della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Pavia della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata dal 1° aprile al 26 agosto 1978.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Pavia.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4424)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

**Proroga dal 1° aprile al 26 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata dal 1° aprile al 26 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4426)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

**Proroga dal 1° aprile al 26 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Bologna della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Bologna della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata dal 1° aprile al 26 agosto 1978.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comprensorio P.I.C. di Bologna.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4425)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

**Proroga dal 1° aprile al 26 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata dal 1° aprile al 26 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Roma e Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4423)**

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

**Proroga dal 1° aprile al 26 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata dal 1° aprile al 26 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

**(4431)**

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

**Proroga dal 1° aprile al 26 agosto 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino, Reggia di Portici, Bari, Palermo, Catania, della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali interessati;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Casandrino (Napoli), Reggia di Portici (Napoli), Bari, Palermo, Catania, della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata dal 1° aprile al 26 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(4427)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SEIM - Stamperia estense industria meccanica, in Ruina.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SEIM - Stamperia estense industria meccanica di Ruina (Ferrara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SEIM - Stamperia estense industria meccanica di Ruina (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1977 al 30 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(4422)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1978.

**Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metallurgico che svolgono attività d'installazione e manutenzione d'impianti nella zona industriale di Ferrara.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico che svolgono attività d'installazione e manutenzione di impianti nella zona industriale di Ferrara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra indicate sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito l'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico che svolgono attività d'installazione e manutenzione di impianti nella zona industriale di Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 febbraio 1978 al 24 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1978

*Il Ministro*: SCOTTI

(4421)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 10/1978. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane**

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del CIPE in data 20 settembre 1974 che, nell'assoggettare il metano al regime di « sorveglianza » da parte del C.I.P., ha indicato i criteri cui devono rispondere i prezzi, preferibilmente concordati con le organizzazioni più rappresentative degli utenti;

Visto l'accordo stipulato il 15 novembre 1976 tra la SNAM, l'ANCI, la FNAMGAV e l'ANIG presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che prevede di riportare, sul prezzo del metano, nella misura del 50 %, l'aumento del prezzo C.I.P. del gasolio da riscaldamento;

Considerato che il predetto accordo prevede il contestuale trasferimento a tariffa del citato aumento oltre alla quota perdita;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, in conseguenza dell'aumento del costo del gas naturale a carico delle imprese erogatrici di una aliquota integrativa di L/mc 2,44 in aggiunta al prezzo risultante dalla formula contrattuale vigente, è autorizzato il contestuale aumento a carico dell'utenza di tutte le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane.

Le aziende distributrici sono, pertanto, autorizzate ad apportare le maggiorazioni alle tariffe vigenti nelle misure appresso indicate per le diverse classi, tenuto anche conto delle differenze tra il gas immesso in rete e quello fatturato:

1) classi $A_1$ e $A_2$ (gas naturale da metanodotto distribuito tale quale):

$$\text{L/Mcal}\ \frac{2{,}44}{0{,}92 \times 9{,}1} = 0{,}291 \text{ L/Mcal pari a}$$

$$\text{L/mc}\ \frac{2{,}44}{0{,}92} = 2{,}65 \text{ L/mc}$$

2) classi $C_3$ e $C_4$ (gas naturale da metanodotto o da carri bombolai miscelato):

$$\text{L/Mcal}\ \frac{2{,}44}{0{,}92 \times 9{,}1} = 0{,}291 \text{ L/Mcal pari a}$$

$$\text{L/mc}\ \frac{2{,}44}{0{,}92 \times 9{,}1} \times \text{PCS standard del gas distribuito (in Mcal/mc)}$$

3) classi $C_1$ e $C_2$ (gas naturale da metanodotto o da carri bombolai, miscelato e/o sottoposto a trattamento termico):

$$\text{(L/Mcal)}\ w'\ \frac{2{,}44}{0{,}92 \times 9{,}1} + w''\ \frac{2{,}44}{0{,}92 \times 9{,}1 \times 0{,}75}$$

dove w' = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e usate in miscela, quale risulta dalla ultima domanda di revisione tariffaria presentata;

dove w" = incidenza percentuale delle calorie di gas naturale acquistate e sottoposte a trattamento termico, come da ultima domanda;

pari a:

$$\text{(L/mc)} \left( w'\ \frac{2{,}44}{0{,}92 \times 9{,}1} + w''\ \frac{2{,}44}{0{,}92 \times 9{,}1 \times 0{,}75} \right) \text{PCS standard del gas distribuito (in Mcal/mc)}$$

In particolare per le distribuzioni interessate, che usano percentuali diverse di gas naturale miscelato e/o trattato, si ha:

a) *Azienda municipalizzata Catania*:

+ 0,389 L/Mcal pari a + 1,547 L/mc ($PCS_{st}$ = 3,981 Mcal/mc)

b) *Montedison azienda gas* (Milano, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Sesto San Giovanni):

+ 0,291 L/Mcal pari a + 1,436 L/mc ($PCS_{st}$ = 4,929 Mcal/mc)

c) *Compagnia napoletana gas* (Napoli, S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata):

+ 0,306 L/Mcal pari a + 1,306 L/mc ($PCS_{st}$ = 4,266 Mcal/mc)

d) *Tirrenia gas* (Camogli, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Rapallo, S. Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli):

+ 0,285 L/Mcal pari a + 1,217 L/mc ($PCS_{st}$ = 4,266 Mcal/mc)

e) *Società italiana per il gas* (Roma):

+ 0,323 L/Mcal pari a + 1,285 L/mc ($PCS_{st}$ = 3,981 Mcal/mc)

f) *Ettore Giuntini e C.* (Varazze, Celle Ligure, Albissola Mare, Albissola Superiore):

+ 0,283 L/Mcal pari a + 1,189 L/mc ($PCS_{st}$ = 4,200 Mcal/mc)

Le aziende distributrici, a mezzo reti urbane, di gas da metano, sono tenute a comunicare al Comitato interministeriale prezzi ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe in applicazione del presente provvedimento entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
*Presidente della giunta*
DONAT-CATTIN

**(4596)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Limitazione alla circolazione nell'isola di Capri nel periodo dal 1° giugno 1978 al 30 settembre 1978**

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, 26 maggio 1978, n. 980, è stato disposto che, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto stesso e sino al 30 settembre 1978, è vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa ed a persone che non risultano inscritte nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Possono, invece, affluire nell'isola di Capri oltre agli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, anche quelli appartenenti a persone che risultano inscritte nei ruoli per il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in uno dei due comuni dell'isola, nonchè le autoambulanze, carri funebri e gli automezzi adibiti al trasporto di merci di qualsiasi provenienza, purché rientranti nelle limitazioni imposte dalla circolazione sulle strade dell'isola medesima.

**(4577)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

**Corso dei cambi del 29 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 869,65 | 869,65 | 869,90 | 869,65 | 869,70 | 869,60 | 869,75 | 869,65 | 869,65 | 869,65 |
| Dollaro canadese | 778,30 | 778,30 | 778,50 | 778,30 | 778,50 | 778,25 | 778,90 | 778,30 | 778,30 | 778,30 |
| Franco svizzero | 448,66 | 448, 6 | 449 — | 448,66 | 449,05 | 448,65 | 448,83 | 448,66 | 448,66 | 448,65 |
| Corona danese | 153,03 | 153,03 | 152,90 | 153,03 | 153 — | 153,01 | 153,05 | 153,03 | 153,03 | 153 — |
| Corona norvegese | 159,26 | 159,26 | 159,30 | 159,26 | 159,20 | 159,25 | 159,29 | 159,26 | 159,26 | 159,25 |
| Corona svedese | 186,36 | 186,36 | 186,30 | 186,36 | 186,35 | 186,35 | 186,40 | 186,36 | 186,36 | 186,35 |
| Fiorino olandese | 384,61 | 384,61 | 385 — | 384,61 | 384,70 | 384,60 | 384,60 | 384,61 | 384,61 | 384,60 |
| Franco belga | 26,351 | 26,351 | 26,40 | 26,351 | 26,40 | 26,30 | 26,399 | 26,351 | 26,351 | 26,35 |
| Franco francese | 187,385 | 187,385 | 187,40 | 187,385 | 187,50 | 187,35 | 187,50 | 187,385 | 187,385 | 187,38 |
| Lira sterlina | 1581,10 | 1581,10 | 1580,50 | 1581,10 | 1575,90 | 1581,05 | 1580,25 | 1581,10 | 1581,10 | 1581,10 |
| Marco germanico | 411,48 | 411,48 | 411,60 | 411,48 | 411,70 | 411,45 | 411,44 | 411,48 | 411,48 | 411,46 |
| Scellino austriaco | 57,232 | 57,232 | 57,25 | 57,232 | 57,24 | 57,20 | 57,24 | 57,232 | 57,232 | 57,23 |
| Escudo portoghese | 19,04 | 19,04 | 19 — | 19,04 | 19 — | 19,02 | 19,03 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| Peseta spagnola | 10,762 | 10,762 | 10,7550 | 10,762 | 10,76 | 10,75 | 10,77 | 10,762 | 10,762 | 10,76 |
| Yen giapponese | 3,867 | 3,867 | 3,87 | 3,867 | 3,84 | 3,85 | 3,869 | 3,867 | 3,867 | 3,85 |

**Media dei titoli del 29 maggio 1978**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 72,45 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 95,75 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 97,80 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 97,325 |
| » 5 % (Beni esteri) | 97,05 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 86,625 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 83,40 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 80,80 |
| » 6 % » » 1970-85 | 80,85 |
| » 6 % » » 1971-86 | 77,50 |
| » 6 % » » 1972-87 | 75,575 |
| » 9 % » » 1975-90 | 83,675 |
| » 9 % » » 1976-91 | 82,95 |
| » 10 % » » 1977-92 | 89,75 |
| Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 82,70 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 | 90,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 90,90 |
| » » » Ind. 1- 7-1979 | 101,55 |
| » » » » 1-10-1979 | 100,975 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979 | 96,80 |
| » » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. | 97,40 |
| » » » 9 % 1-10-1979 II emiss. | 95,75 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 1-1980 | 90,90 |
| » » Pol. 9 % 1- 1-1980 | 94,725 |
| » » » 10 % 1- 1-1981 | 94,375 |
| » » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 80,675 |
| » » Pol. 12 % 1- 4-1982 | — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 29 maggio 1978**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 869,70 |
| Dollaro canadese | 778,60 |
| Franco svizzero | 448,745 |
| Corona danese | 153,04 |
| Corona norvegese | 159,275 |
| Corona svedese | 186,38 |
| Fiorino olandese | 384,625 |
| Franco belga | 26,375 |
| Franco francese | 187,442 |
| Lira sterlina | 1580,675 |
| Marco germanico | 411,46 |
| Scellino austriaco | 57,236 |
| Escudo portoghese | 19,035 |
| Peseta spagnola | 10,766 |
| Yen giapponese | 3,868 |

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreti ministeriali 18 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

| | Lire |
|---|---|
| *Provincia di Belluno*: | |
| San Gregorio nelle Alpi | 12.500.000 |
| *Provincia di La Spezia*: | |
| Framura | 18.700.000 |
| *Provincia di Milano*: | |
| Pantigliate | 11.300.000 |
| *Provincia di Roma*: | |
| Castelnuovo di Porto | 98.000.000 |
| Ciciliano | 59.000.000 |
| *Provincia di Verona*: | |
| San Mauro di Saline | 8.300.000 |
| *Provincia di Vicenza*: | |
| Foza | 29.300.000 |
| Quinto Vicentino | 3.000.000 |
| *Provincia di Viterbo*: | |
| Vejano | 25.100.000 |

**Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.**

Con decreti ministeriali 22 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

| | Lire |
|---|---|
| *Provincia di Bologna*: | |
| Savigno | 19.320.000 |
| *Provincia di Forlì*: | |
| Poggio Berni | 17.050.000 |
| *Provincia di Pistoia*: | |
| Monsummano Terme | 98.230.000 |
| *Provincia di Reggio Emilia*: | |
| Reggiolo | 54.410.000 |

Con decreti ministeriali 23 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

| | Lire |
|---|---|
| *Provincia di Mantova*: | |
| Pegognaga | 17.100.000 |
| *Provincia di Ragusa*: | |
| Giarratana | 20.160.000 |
| *Provincia di Roma*: | |
| Gorga | 11.560.000 |

Con decreti ministeriali 24 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

| | Lire |
|---|---|
| *Provincia di Bologna*: | |
| Savigno | 22.680.000 |
| *Provincia di Lucca*: | |
| Seravezza | 70.820.000 |
| *Provincia di Pescara*: | |
| Cepagatti | 42.790.000 |
| *Provincia di Reggio Emilia*: | |
| Campagnola Emilia | 42.970.000 |
| Novellara | 39.370.000 |
| Reggiolo | 58.370.000 |

Con decreti ministeriali 23 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

| | Lire |
|---|---|
| *Provincia di Forlì*: | |
| Sant'Arcangelo di Romagna | 198.800.000 |
| *Provincia di Latina*: | |
| Cori | 55.140.000 |
| Roccagorga | 33.320.000 |
| *Provincia di Rieti*: | |
| Varco Sabino | 1.230.000 |
| *Provincia di Viterbo*: | |
| Oriolo Romano | 17.070.000 |

Con decreti ministeriali 24 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

| | Lire |
|---|---|
| *Provincia di Bologna*: | |
| Savigno | 31.840.000 |
| *Provincia di Modena*: | |
| Frassinoro | 25.990.000 |
| *Provincia di Pescara*: | |
| Cepagatti | 55.630.000 |
| *Provincia di Teramo*: | |
| Tortoreto | 42.040.000 |

Con decreti ministeriali 25 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

| | Lire |
|---|---|
| *Provincia di Ancona*: | |
| Morro d'Alba | 20.240.000 |
| *Provincia di Ascoli Piceno*: | |
| Ponzano di Fermo | 9.170.000 |
| *Provincia di Lucca*: | |
| Seravezza | 138.500.000 |
| *Provincia di Reggio Emilia*: | |
| Campagnola Emilia | 42.750.000 |

**(Da 1937/M a 1971/M)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento di diciannove società cooperative**

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola Consorzio provinciale coltivatori di riso, società cooperativa a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Paolini in data 9 luglio 1974, rep. n. 1776, reg. soc. n. 2743;

2) società cooperativa agricola Consorzio ortofrutticolo Valle Staffora, società cooperativa a r.l., in Voghera (Pavia), costituita per rogito Reitano in data 27 giugno 1969, rep. n. 1653/972, reg. soc. n. 1173/1270;

3) società cooperativa agricola Ortofrutticola dell'Adige Fratta Coaf, società cooperativa a r.l., in Venezia, costituita per rogito Meneghini in data 30 gennaio 1968, rep. n. 14442, reg. soc. n. 9375;

4) società cooperativa agricola S. Pietro, società cooperativa a r.l., in Castello di Godego (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 8 luglio 1957, rep. n. 59, reg. soc. n. 3134;

5) società cooperativa agricola Cooperativa produttori di Lusia, società cooperativa a r.l., in Lusia (Rovigo), costituita per rogito Ferrari in data 8 maggio 1973, rep. n. 22858, reg. società n. 1832;

6) società cooperativa agricola Cantina sociale medio polesana, società cooperativa a r.l., in S. Martino di Venezze (Rovigo), costituita per rogito Carnigliano in data 11 marzo 1966, rep. n. 43096, reg. soc. n. 1208;

7) società cooperativa agricola Zootecnica stientese, società cooperativa a r.l., in Stienta (Rovigo), costituita per rogito Baracchini in data 8 marzo 1969, rep. n. 93, reg. soc. n. 1454;

8) società cooperativa agricola S. Giuseppe, società cooperativa agricola a r.l., in Taggi di Sopra di Villafranca Padovana (Padova), costituita per rogito Crivellari in data 17 maggio 1962, rep. n. 87373, reg. soc. n. 5168;

9) società sooperativa agricola S. Lorenzo Di Ronca, società cooperativa a r.l., con sede in Monte S. Pietro (Bologna), costituita per rogito Donini in data 7 aprile 1973, rep. n. 22535, reg. soc. n. 20019;

10) società cooperativa agricola Cooperativa agricola e macchine, società cooperativa a r.l., in Bastia (Ravenna), costituita per rogito Bettucci in data 13 luglio 1947, rep. n. 10596, reg. soc. n. 1598;

11) società cooperativa agricola Cooperativa comunale braccianti di Cavezzo, società cooperativa a r.l., in Cavezzo (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 25 giugno 1962, rep. numero 9041/3341, reg. soc. n. 4202;

12) società cooperativa agricola Casearia Tre Castelli, società cooperativa a r.l. in Pavullo (Modena), costituita per rogito Corteiloni in data 6 maggio 1967, rep. n. 15821/8737, reg. soc. numero 5237;

13) società cooperativa agricola Concordia, società cooperativa a r.l., in Castignano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Leone in data 18 ottobre 1967, rep. n. 17648/2630, reg. soc. numero 2037;

14) società cooperativa agricola Costacolomba, società cooperativa a r.l., in Treia (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 7 gennaio 1972, rep. n. 25704, reg. soc. n. 1704;

15) società cooperativa agricola Cooperativa agricoltori associati Co.Agr.A. società cooperativa a r.l., in Velletri (Roma), costituita per rogito Collosi in data 28 settembre 1974, repertorio n. 74890, reg. soc. n. 1935/74;

16) società cooperativa agricola Pallano, società cooperativa a r.l., in Archi (Chieti), costituita per rogito Jorio in data 25 febbraio 1974, rep. n. 130, reg. soc. n. 823;

17) società cooperativa agricola Argo, società cooperativa a r.l., in Gonosa (Taranto), costituita per rogito Sarno in data 5 giugno 1969, rep. n. 13440, reg. soc. n. 3307;

18) società cooperativa agricola Centro lattiero caseario, società cooperativa a r.l., in Cropani (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 10 ottobre 1962, rep. n. 75209, reg. soc. n. 1247;

19) società cooperativa agricola La Bufala, società cooperativa a r.l. in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 11 agosto 1961, rep. n. 4849, reg. soc. n. 60.

**(4366)**

## REGIONE VALLE D'AOSTA

### Approvazione del piano di zona del comune di Bard

Con deliberazione della giunta regionale 17 marzo 1978, n. 1046, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Bard, adottato con deliberazione consiliare n. 2 in data 19 gennaio 1978.

Copia di tale deliberazione e del piano, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico ai termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(4204)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Avezzano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Avezzano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Avezzano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a)* essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b)* essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c)* non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d)* avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e)* avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f)* non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g)* essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di L'Aquila.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di L'Aquila entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono parteecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in cata bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1978*
*Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 155*

---

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la corte d'appello di L'Aquila.*

Il sottoscritto                    residente oppure domiciliato a                    provincia di                    in via                    c.a.p.                    chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Avezzano, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° giugno 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a                    il giorno                    e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo                    (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di                    nell'anno                    nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di                    (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure                    (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente                    (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni                    (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di

Data,.

Firma (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

**(3914)**

---

# MINISTERO DELLE FINANZE

## Aumento del numero dei posti del concorso per il reclutamento di sottufficiali della guardia di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il proprio decreto n. 133500 in data 24 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1977, registro n. 29 Finanze, foglio n. 91, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentotrenta allievi sottufficiali per il contingente ordinario e venticinque per quello di mare;

Visto il decreto interministeriale in data 9 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1978, registro n. 13 Finanze, foglio n. 7, con il quale è stata elevata di centotrentasei unità l'aliquota dell'organico relativa ai sottufficiali del contingente di mare, previa diminuzione della stessa entità di quella relativa al contingente ordinario;

Ritenuto pertanto di dover elevare da venticinque a cento il numero dei posti messi a concorso per il contingente di mare rettificando in tal senso il proprio decreto n. 133500 sopracitato;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale n. 133500 in data 24 giugno 1977 per il reclutamento dei sottufficiali della guardia di finanza è elevato da venticinque a cento suddivisi per le seguenti categorie di specializzazioni:

servizi nautici: sessanta;
servizi macchina e scafo: trenta;
servizi telecomunicazioni e scoperta: dieci.

Roma, addì 13 aprile 1978

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1978*
*Registro n. 20 Finanze, foglio n. 397*

**(4418)**

---

# MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

## Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a sei posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 1-6 del gennaio-giugno 1977 del Ministero per i Beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale del 3 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1977, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 307, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a sei posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto, bandito con decreto ministeriale del 1° marzo 1975.

**(4208)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.**

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 1-6 del gennaio-giugno 1977 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale del 15 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1977, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 152, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto, bandito con decreto ministeriale del 1° marzo 1975.

**(4205)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a nove posti di restauratore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.**

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 1-6 del gennaio-giugno 1977 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale del 1° dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1977, registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 153, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a nove posti di restauratore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto, bandito con decreto ministeriale del 1° marzo 1975.

**(4206)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.**

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 1-6 del gennaio-giugno 1977 del Ministero per i beni culturali e ambientali è stato pubblicato il decreto ministeriale del 2 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1977, registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 372, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto, bandito con decreto ministeriale del 1° marzo 1975.

**(4207)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLZANO

**Concorso a due posti di medico addetto alla medicina scolastica presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali, in S. Lazzaro di Savena.**

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Il medico provinciale di Bologna rende noto che con decreto 27 aprile 1978, n. 785/1934, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico addetto alla medicina scolastica presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali, in S. Lazzaro di Savena.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Bologna entro e non oltre le ore 12 del 15 settembre 1978.

Possono partecipare al concorso i sanitari in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi direttamente all'ufficio del medico provinciale di Bologna o alla segreteria del consorzio socio-sanitario con sede in S. Lazzaro di Savena.

**(4405)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1853 del 17 marzo 1975, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di diciotto posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 6480 del 18 agosto 1976, con il quale si è provveduto all'ammissione dei candidati al concorso stesso;

Visti i decreti dell'assessore regionale all'igiene ed alla sanità n. 546 del 28 ottobre 1976, n. 350 del 18 maggio 1977 e n. 813 dell'8 novembre 1977, con i quali si è provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione predetta;

Constatate la legittimità e la regolarità delle effettuate operazioni concorsuali;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 luglio 1976, n. 2058;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di diciotto posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1974:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Fina Gaetano | punti | 68,615 | su 120 |
| 2. Inturrisi Francesco | » | 66,431 | » |
| 3. Carretta Pierdomenico | » | 66,390 | » |
| 4. Del Negro Umberto | » | 55,157 | » |
| 5. Conti Carmelo | » | 54,650 | » |
| 6. Matarazzo Alfio | » | 52,175 | » |
| 7. Del Terra Manlio | » | 51,340 | » |
| 8. Florio Giovanni | » | 48,570 | » |
| 9. Pelizzo Giuseppe | » | 48,205 | » |
| 10. Pitzalis Guglielmo | » | 48,000 | » |
| 11. Savignano Gabriele | » | 44,700 | » |
| 12. Bouhssine Ahmed | » | 43,310 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 5 aprile 1978

*Il medico provinciale f.f.*: SUGHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2779 del 5 aprile 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di diciotto posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1974;

Visto il proprio decreto n. 6285 del 2 agosto 1976, con il quale dall'elenco delle sedi poste a concorso è stata stralciata la condotta medico-chirurgica unica del comune di Attimis;

Visto il proprio decreto n. 3818 del 10 maggio 1978, con il quale dall'elenco stesso sono altresì state stralciate la condotta medico-chirurgica unica del comune di Sedegliano nonché la prima e la quarta condotta medico-chirurgica del comune di Udine;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei posti rimasti a concorso;

In conformità alla graduatoria sopra menzionata;

Preso atto delle sedi per le quali i candidati risultati idonei hanno dichiarato di concorrere nonché dell'ordine di preferenza dagli stessi in merito manifestato;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 luglio 1976, n. 2058;

Decreta:

I sottoelencati partecipanti al concorso in premessa menzionato sono dichiarati vincitori delle condotte medico-chirurgiche appresso indicate in corrispondenza dei rispettivi nominativi:

Fina Gaetano: Tricesimo;
Carretta Pierdomenico: Moruzzo;
Del Negro Umberto: Campoformido;
Conti Carmelo: Castions di Strada;
Matarazzo Alfio: Aquileia;
Del Terra Manlio: Premariacco;
Florio Giovanni: Fiumicello;
Pelizzo Giuseppe: Terzo di Aquileia;
Pitzalis Guglielmo: Taipana;
Savignano Gabriele: S. Giorgio di Nogaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia di Udine e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Udine, addì 11 maggio 1978

*Il medico provinciale f.f.:* SUGHI

**(4333)**

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

### Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Siracusa

Con decreto 18 aprile 1978, n. 1906, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella provincia di Siracusa.

Il termine utile per la presentazione delle domande, corredate di titoli e documenti, scade alle ore 12 del giorno 10 ottobre 1978.

**(4335)**

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

### Concorso a posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Cagliari

L'assessore regionale alla Sanità, con decreto n. 1/01011/ Div. Amm. 22 marzo 1978 ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Cagliari.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 1500 dovranno pervenire all'ufficio medico provinciale di Cagliari, viale R. Margherita n. 6, entro il giorno 30 giugno 1978.

Il bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione sarda, all'albo pretorio della prefettura di Cagliari, del comune di Cagliari e all'albo dell'ufficio medico provinciale di Cagliari.

**(4336)**

# REGIONI

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1978, n. 14.
**Finanziamenti per lo sviluppo dell'agricoltura.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 9 *del* 3 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le assegnazioni derivanti dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, valutate in un ammontare complessivo di L. 62.676.000.000 di cui L. 61.441.000.000 provenienti dal disposto dell'art. 1 e L. 1.235.000.000 provenienti dal disposto dell'art. 2 della stessa legge, sono destinate al finanziamento dell'attività agricola regionale per gli anni dal 1977 al 1981, in ordine ai seguenti obiettivi:

| | |
|---|---|
| Piano di intervento per studi e ricerche | 400.000.000 |
| Totale | 400.000.000 |
| Piano per lo sviluppo ed il consolidamento delle forme associative e cooperative: | |
| Contributi in conto capitale | 12.541.000.000 |
| Totale | 12.541.000.000 |
| Programma per il potenziamento delle strutture produttive nei settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca: | |
| Contributi in conto capitale | 22.300.000.000 |
| Contributo annuale in conto interessi su mutui | 1.235.000.000 |
| Totale | 23.535.000.000 |
| Programma per il potenziamento delle infrastrutture di servizio dell'agricoltura | 4.300.000.000 |
| Totale | 4.300.000.000 |
| Programma per la gestione ed il mantenimento delle strutture agricole e forestali: | |
| Contributi in conto capitale | 4.600.000.000 |
| Contributo annuale conto interessi su prestiti di dotazione | 900.000.000 |
| Contributo annuale conto interessi su prestiti di gestione | 16.400.000.000 |
| Totale | 21.900.000.000 |

Art. 2.

Con le assegnazioni derivanti dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'anno 1977, determinata in L. 13.041.000.000 in base al disposto dell'art. 1 ed in L. 1.235.000.000 in base al disposto dell'art. 2 della stessa legge, sono rifinanziati i seguenti interventi:

| | |
|---|---|
| *Legge regionale 7 aprile 1973, n. 22:* | |
| Art. 6. — Credito di conduzione | 2.000.000.000 |
| Art. 10. — Strutture aziendali ed interaziendali contributi conto capitale | 2.000.000.000 |
| Art. 11. — Interventi per la cooperazione contributi conto capitale | 2.000.000.000 |
| Art. 10. — Strutture aziendali ed interaziendali contributi conto interessi su mutui | 935.000.000 |
| *Legge regionale 16 dicembre 1974, n. 75 e legge regionale 4 agosto 1977, n. 45, art. 8, secondo comma:* | |
| Sviluppo meccanizzazione aziende zootecniche | 400.000.000 |
| *Legge regionale 4 agosto 1977, n. 45:* | |
| Articoli 4, 6, 7. — Miglioramento e potenziamento strutture zootecniche contributi contro capitale | 1.500.000.000 |

Articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15. — Incremento e miglioramento attività zootecniche contributi conto capitale 600.000.000

Articoli 4, 9, 10, 11. — Incremento e miglioramento attività zootecniche contributo conto interessi su prestiti di dotazione 500.000.000

Articoli 4, 6. — Miglioramento e potenziamento strutture zootecniche contributo conto interessi su mutui 300.000.000

*Legge regionale 22 agosto 1977, n. 57, art. 2*:

Ripiano passività onerose a favore di cooperative agricole 3.041.000.000

*Legge regionale 30 dicembre 1975, n. 81, art. 4*:

Prestiti a favore di cooperative agricole per anticipazioni ai soci conferenti 500.000.000

*Legge regionale 30 novembre 1973, n. 59*:

Sviluppo elettrificazione agricola 300.000.000

*Legge regionale 5 aprile 1974, n. 58*:

Interventi straordinari per la zootecnia 200.000.000

Totale 14.276.000.000

Art. 3.

Agli stati di previsione del bilancio 1977 sono apportate le seguenti modificazioni:

*Parte 1ª* ENTRATA

*In aumento*:

Titolo II Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato.

Categoria 1ª Contributi ed assegnazioni dello Stato.

Cap. 03880. — Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni (legge 1° luglio 1977, n. 403) 2.276.000.000

Totale maggiori entrate 2.276.000.000

*Parte 2ª* SPESA

*In diminuzione*:

Oneri non ripartibili.

Cap. 71100. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) 12.000.000.000

Totali minori spese 12.000.000.000

In applicazione degli articoli 138 e 139 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, all'entrata accertata al cap. 03880 « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola delle regioni (legge 1° luglio 1977, n. 403) » del bilancio per l'anno 1977, corrispondono stanziamenti di spesa la cui competenza è attribuita al bilancio dell'anno finanziario 1978 relativamente ai seguenti capitoli di nuova istituzione:

Cap. — Contributo in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampiamento ed il miglioramento da parte di cooperative e loro consorzi, dell'ente di sviluppo delle strutture e relative attrezzature per la raccolta, lavorazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici, art. 11, legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni (finanziamento statale) 2.000.000.000

Cap. — Ripiano passività onerose a cooperative agricole (legge regionale n. 57/1977, art. 5) (finanziamento statale) 3.041.000.000

Cap. — Strutture aziendali ed interaziendali: concorso sugli interessi per mutui contratti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, e successive modificazioni (finanziamento statale) 935.000.000

Cap. — Contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture aziendali ed interaziendali ai sensi dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, art. 10 e successive modificazioni) (finanziamento statale) 2.000.000.000

Cap. — Miglioramento e potenziamento strutture zootecniche contributi conto interessi (legge regionale n. 45/1977, articoli 4 e 5) (finanziamento statale) 300.000.000

Cap. — Miglioramento e potenziamento strutture zootecniche contributi conto capitale (legge regionale n. 45/1977, articoli 4, 6 e 7) (finanziamento statale) 1.500.000.000

Cap. — Contributo *una tantum* per lo sviluppo dell'elettrificazione agricola di cui allo art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (leggi regionali 30 novembre 1973, n. 59 e 2 settembre 1974, n. 53) (finanziamento statale) 300.000.000

Cap. — Contributi per prestiti agevolati per lo sviluppo della meccanizzazione nelle aziende zootecniche (legge regionale 16 dicembre 1974 e legge regionale n. 45/1977, art. 8, secondo comma) (finanziamento statale) 400.000.000

Cap. — Interventi straordinari per la zootecnia (legge regionale 5 settembre 1974, n. 58 e legge regionale 21 maggio 1975, n. 63) (finanziamento statale) 200.000.000

Cap. — Incremento e miglioramento attività zootecniche contributi in conto capitale (legge regionale n. 45/1977, articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 15) (finanziamento statale) 600.000.000

Cap. — Incremento e miglioramento attività zootecniche contributi in conto interessi su prestiti di dotazione (legge regionale n. 45/1977, articoli 4, 9, 10 e 11) (finanziamento statale) 500.000.000

Cap. — Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli, singoli ed associati e di cooperative agricole, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici. (Art. 6 della legge regionale 7 aprile 1973, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni) (finanziamento statale) 2.000.000.000

Cap. — Concorso nel pagamento degli interessi alle cooperative agricole e loro consorzi ed alle associazioni di produttori legalmente riconosciute per l'anticipazione ai soci, per l'utilizzazione e la vendita collettiva dei loro prodotti (legge regionale 30 dicembre 1975, n. 81) (finanziamento statale) 500.000.000

Totale 14.276.000.000

Agli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui al precedente comma sarà provveduto con la legge di bilancio dell'anno finanziario 1978.

Art. 4.

Gli interventi relativi alla concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui per miglioramenti fondiari trovano copertura finanziaria, per gli anni successivi al 1977, nei rispettivi bilanci con le assegnazioni di cui all'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Art. 5.

Con le assegnazioni dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, per gli anni finanziari successivi al 1977 valutate:

per l'anno 1978 in 13.000.000.000
per gli anni dal 1979 al 1980 in 26.000.000.000
per l'anno 1981 in 13.000.000.000

sono rifinanziati, con le singole leggi di bilancio, gli interventi previsti dalle leggi regionali vigenti operanti nel settore dell'agricoltura.

Art. 6.

Agli stati di previsione di entrata e di spesa del bilancio pluriennale 1977-80 sono apportate le seguenti modificazioni:

*Parte 1ª* ENTRATA

*In aumento*:

Titolo II Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione.

Categoria 1ª Contributi ed assegnazioni dello Stato.

| | 1978 | 1979-80 |
|---|---|---|
| | 14.235.000.000 | 28.470.000.000 |
| Totale maggiori entrate | 14.235.000.000 | 28.470.000.000 |

*Parte 2ª* Spesa

| | 1978 | 1979-80 |
|---|---|---|
| *In aumento:* | — | — |
| 3.1. — Piano di intervento per studi e ricerche | 100.000.000 | 200.000.000 |
| 3.3. — Piano per lo sviluppo ed il consolidamento delle forme associative e cooperative | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| 3.6 1. — Programma per il potenziamento delle strutture produttive nei settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca | 5.935.000.000 | 11.870.000.000 |
| 3.7.2. — Programma per il potenziamento delle infrastrutture di servizio all'agricoltura | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| 3.8.1. — Programma per la gestione ed il mantenimento delle strutture agricole e forestali | 4.200.000.000 | 11.400.000.000 |
| Totali maggiori spese | 14.235.000.000 | 28.470.000.000 |

Art. 7.

Gli organi regionali, secondo le rispettive competenze, danno corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi regionali operanti nel settore dell'agricoltura e richiamate nella presente legge, fino all'ammontare complessivo dell'intervento di cui all'art. 1.

Sono esclusi dal regime di cui al comma precedente gli atti di attuazione delle leggi indicate dai quali sorga l'obbligo di assumere gli impegni, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

A tali atti è dato corso una volta che la legge di bilancio abbia determinato l'entità della spesa che le relative leggi comportano.

Art. 8.

Per gli interventi in conto interessi la quota parte del limite d'impegno autorizzata in ciascun anno, non impegnata o presumibilmente non impegnabile entro la chiusura del relativo esercizio, viene trasferita alla competenza dell'esercizio successivo assumendo automaticamente la decorrenza dall'esercizio medesimo.

Art. 9.

La somma di L. 300.000.000, che la legge regionale 25 agosto 1977, n. 66 « Assestamento e variazioni al bilancio 1977 » ha stanziato per il finanziamento della legge regionale 4 agosto 1977, n. 45 « Interventi per il miglioramento e potenziamento delle attività zootecniche », è destinata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 4, 6 e 7 della stessa legge regionale n. 45/1977

La dizione del cap. 53300, istituito con la legge regionale 25 agosto 1977, n. 66, è pertanto modificata come segue:

Cap. 53300. — Miglioramento e potenziamento strutture zootecniche contributi in conto capitale (articoli 4, 6 e 7 della legge regionale 4 agosto 1977, n. 45).

Art. 10.

Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 403 e dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce la misura del concorso regionale negli interessi per tutti gli interventi creditizi previsti dalle leggi in materia di agricoltura nonché i tassi d'interesse a carico dei beneficiari, che non possono essere inferiori ai tassi minimi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti di credito abilitati, convenzioni per la determinazione dei tassi da praticare da parte degli istituti stessi nei limiti massimi dei tassi di riferimento per disciplinare i rapporti con gli istituti medesimi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 febbraio 1978

LAGORIO

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 gennaio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 febbraio 1978.*

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1978, n. 15.

**Modificazione alla legge regionale 3 agosto 1973, n. 47: « Istituzione dei servizi per la tutela sanitaria e sociale dei lavoratori nei luoghi di lavoro ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 3 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'art. 8 della legge regionale 3 agosto 1973, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati annualmente con la legge di bilancio ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 febbraio 1978

LAGORIO

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 gennaio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 febbraio 1978.*

**(3637)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100781500)